



Regione Siciliana

Scuola del Benessere, della Salute e dello Sport

Via Ustica, 46 - 90135 Palermo tel.fax 091/403353 C.F. 80025540826 Cod. Ministeriale PAIC87400B
e.mail: paic87400b@istruzione.it- paic87400b@pec.istruzione.it - sito web: www.icprincipessaenapa.it

ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPESSA ELENA DI NAPOLI" – PALERMO REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO MENSA E L'ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO MENSA

I.C. PRINCIPESSA ELENA DI NAPOLI
Prot. 0005812 del 07/05/2026
VI-8 (Uscita)

(DELIBERA N.60/2026 DEL CDI)

Art. 1 – Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina in modo organico le modalità di fruizione del servizio mensa e l'organizzazione del tempo mensa, quale parte integrante e qualificante del tempo scuola, in coerenza con le finalità educative e organizzative dell'Istituzione scolastica.

In particolare, il regolamento è volto a garantire:

- la sicurezza degli alunni, attraverso una gestione strutturata e controllata dei tempi e degli spazi, nel rispetto degli obblighi di vigilanza posti in capo all'Istituzione scolastica;
- la continuità educativa e didattica, assicurando coerenza tra attività curriculari e momenti di socializzazione, nel riconoscimento del tempo mensa quale occasione formativa a tutti gli effetti;
- la qualità della vigilanza, mediante una organizzazione unitaria e sostenibile dei gruppi classe, compatibile con le risorse di personale disponibili;
- il corretto funzionamento del servizio, in raccordo con l'Ente Locale erogatore, nel rispetto delle competenze e delle responsabilità dei diversi soggetti coinvolti;
- l'equità e la trasparenza nell'accesso e nella fruizione del tempo scuola a tempo pieno, anche in relazione alla gestione delle risorse disponibili e alla presenza di eventuali liste di attesa;
- il rispetto delle esigenze organizzative dell'Istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta dalla normativa vigente, al fine di garantire condizioni uniformi e sostenibili per l'intera comunità scolastica.
- Il presente regolamento si applica a tutti gli alunni iscritti ai percorsi scolastici che prevedono la fruizione del servizio mensa e costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto.

Art. 2 – Natura del tempo mensa

Il tempo mensa costituisce a tutti gli effetti tempo scuola e rappresenta un momento educativo integrato nel percorso formativo degli alunni.

Esso non si esaurisce nella mera consumazione del pasto, ma concorre allo sviluppo di competenze personali, sociali e relazionali, favorendo l'acquisizione di comportamenti corretti, rispettosi e consapevoli.

In particolare, il tempo mensa è finalizzato a promuovere:

- **competenze sociali e relazionali**, attraverso la condivisione del pasto, il rispetto dei compagni e degli adulti, l'osservanza delle regole comuni e la cura del clima del gruppo;
- **autonomie personali**, mediante l'assunzione progressiva di comportamenti responsabili nella gestione del proprio posto, del cibo, dei materiali e dei tempi della mensa;

- **educazione alimentare**, favorendo un rapporto equilibrato e consapevole con il cibo, il rispetto degli alimenti e l'attenzione a corrette abitudini alimentari;
- **educazione alla convivenza civile**, attraverso il rispetto degli spazi comuni, delle indicazioni del personale scolastico e delle esigenze degli altri alunni.

Il tempo mensa è pertanto soggetto alle medesime regole di frequenza, comportamento, organizzazione e vigilanza previste per le attività didattiche.

Esso è pertanto soggetto alle medesime regole di frequenza e vigilanza previste per le attività didattiche.

Art. 3 – Organizzazione e vigilanza

Durante il tempo mensa gli alunni sono affidati alla vigilanza del personale scolastico secondo l'organizzazione predisposta dall'Istituzione scolastica, tenuto conto degli spazi disponibili, del numero degli alunni, delle risorse professionali presenti e delle esigenze di sicurezza.

Le classi sono gestite, di norma, in modo unitario, al fine di garantire continuità educativa, controllo efficace del gruppo e ordinato svolgimento del servizio.

Non è consentita la suddivisione del gruppo classe in sottogruppi collocati in ambienti diversi, salvo che ciò sia espressamente previsto dall'organizzazione scolastica e risulti compatibile con le risorse di vigilanza disponibili.

L'eventuale gestione differenziata di singoli alunni o gruppi di alunni può essere disposta esclusivamente per motivate esigenze organizzative, sanitarie o educative, previa valutazione del Dirigente scolastico.

La scuola non è tenuta ad attivare modalità organizzative individualizzate o alternative qualora esse comportino un aggravio non sostenibile degli obblighi di vigilanza o una compromissione della sicurezza e del regolare funzionamento del servizio.

Art. 4 – Modalità di fruizione del servizio

Il servizio mensa è erogato dall'Ente Locale competente, secondo le modalità organizzative, amministrative ed economiche dallo stesso definite.

Le famiglie accedono al servizio secondo le procedure stabilite dall'Ente erogatore, anche con riferimento a iscrizioni, pagamenti, agevolazioni, eventuali esenzioni e comunicazioni relative alla fruizione del servizio.

L'Istituzione scolastica non gestisce il servizio mensa sotto il profilo economico-amministrativo e non interviene nei rapporti di pagamento o di regolarizzazione tra famiglia, Ente Locale ed eventuale soggetto gestore del servizio.

La scuola collabora, per quanto di competenza, esclusivamente sugli aspetti organizzativi connessi alla presenza degli alunni durante il tempo mensa, alla vigilanza, alla gestione degli spazi e al corretto svolgimento della giornata scolastica.

Eventuali criticità relative alla qualità del servizio, alla composizione dei pasti, alle modalità di erogazione o agli aspetti amministrativi devono essere rappresentate agli enti competenti, ferma restando la disponibilità dell'Istituzione scolastica a trasmettere eventuali segnalazioni ricevute dalle famiglie.

Art. 5 – Uscite e rientri nel tempo mensa

Non è consentito agli alunni uscire e rientrare a scuola nel corso del tempo mensa (uscite e rientri intermedi nella stessa giornata), in quanto tali modalità risultano incompatibili con le esigenze organizzative dell'Istituzione scolastica; la sicurezza degli alunni e la continuità della vigilanza; la disponibilità e la sostenibilità delle risorse di personale preposte alla vigilanza.

Il divieto di uscite e rientri intermedi è finalizzato a garantire una gestione unitaria del gruppo classe, evitare soluzioni organizzative frammentate e assicurare condizioni uniformi di frequenza per tutti gli alunni.

L'eventuale uscita dell'alunno prima dell'inizio del servizio mensa comporta, di norma, l'uscita per l'intero periodo pomeridiano, senza possibilità di rientro nella medesima giornata.

Eventuali deroghe possono essere autorizzate esclusivamente in presenza di situazioni oggettive, adeguatamente documentate e non diversamente gestibili, previa valutazione del Dirigente scolastico e nel rispetto delle condizioni di sicurezza e organizzazione del servizio.

Art. 6 – Situazioni non ordinarie

Le situazioni di mancata fruizione del servizio mensa per cause non imputabili all'Istituzione scolastica, quali, a titolo esemplificativo, motivazioni amministrative connesse al rapporto tra famiglia, Ente Locale ed eventuale soggetto gestore del servizio, sono considerate condizioni non ordinarie.

In tali casi, l'Istituzione scolastica, non potendo sostituirsi all'Ente erogatore né gestire autonomamente il servizio mensa, valuta le soluzioni organizzative praticabili nel rispetto degli obblighi di vigilanza e sicurezza.

Qualora non sia possibile garantire la gestione di gruppi separati per carenza di risorse di vigilanza e in assenza di soluzioni organizzative alternative sostenibili, la scuola può autorizzare, in via residuale e temporanea, l'uscita dell'alunno con successivo rientro. Tale autorizzazione:

- ha carattere eccezionale, temporaneo e strettamente collegato alla definizione della situazione amministrativa che impedisce la fruizione del servizio;
- è concessa, di norma, per un periodo non superiore a 7 giorni consecutivi di frequenza scolastica;
- non costituisce modalità ordinaria di frequenza;
- non determina il riconoscimento di un diritto all'uscita e al rientro intermedi
- non è estensibile a richieste discrezionali delle famiglie, né a motivazioni fondate sul gradimento soggettivo del servizio mensa.

Decorso tale termine, in assenza di regolarizzazione o di adeguata giustificazione documentata, l'Istituzione scolastica potrà procedere alle valutazioni organizzative conseguenti, anche ai fini della coerenza tra tempo scuola assegnato e frequenza effettiva.

Art. 7 – Esoneri e richieste delle famiglie

Le richieste di esonero dalla mensa o di modalità alternative di frequenza fondate su motivazioni soggettive, valutazioni personali o gradimento del servizio non possono essere accolte, in quanto incompatibili con l'organizzazione unitaria del tempo scuola e con gli obblighi di vigilanza dell'Istituzione scolastica.

Eventuali deroghe possono essere valutate esclusivamente in presenza di condizioni oggettive, adeguatamente documentate e non diversamente gestibili, quali, a titolo esemplificativo, comprovate esigenze sanitarie.

- La concessione della deroga è subordinata alla valutazione del Dirigente scolastico, che tiene conto:
 - della documentazione prodotta dalla famiglia;
 - della compatibilità della richiesta con l'organizzazione scolastica;
 - della sicurezza dell'alunno e del gruppo classe;
 - della disponibilità delle risorse di vigilanza.

La deroga, ove concessa, ha carattere eccezionale, non costituisce precedente automatico per casi analoghi e può essere revocata o rimodulata qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato l'adozione.

Art. 8 – Diete speciali e motivi sanitari

Le richieste di diete speciali per motivi sanitari devono essere corredate da idonea certificazione medica e presentate secondo le modalità e le tempistiche previste dall'Ente erogatore del servizio.

La certificazione deve indicare in modo chiaro le esigenze alimentari dell'alunno e le eventuali prescrizioni o limitazioni, al fine di consentire la corretta predisposizione del pasto da parte del soggetto gestore.

L'Istituzione scolastica, per quanto di competenza, garantisce la vigilanza e la corretta gestione organizzativa degli alunni interessati, assicurando condizioni di sicurezza e inclusione durante il tempo mensa.

Eventuali ulteriori esigenze connesse a condizioni sanitarie particolari saranno valutate dal Dirigente scolastico in relazione alla documentazione prodotta e alla compatibilità con l'organizzazione del servizio.

Art. 9 – Comportamento durante la mensa

A Durante il tempo mensa gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento corretto, rispettoso e adeguato al contesto scolastico.

In particolare, ciascun alunno deve:

- rispettare i compagni, il personale scolastico e il personale addetto al servizio;
- osservare le indicazioni impartite dagli adulti responsabili della vigilanza;
- utilizzare correttamente spazi, arredi, stoviglie e materiali;
- mantenere un comportamento ordinato durante l'ingresso, la permanenza e l'uscita dagli ambienti destinati alla mensa;
- rispettare il cibo, evitando sprechi, giochi o comportamenti non adeguati;
- contribuire a un clima sereno e collaborativo.

Eventuali comportamenti non conformi saranno gestiti secondo quanto previsto dal Regolamento d'Istituto.

Art. 10 – Responsabilità

Durante il tempo mensa, la responsabilità della vigilanza sugli alunni è in capo all'Istituzione scolastica, secondo l'organizzazione predisposta dal Dirigente scolastico e nel rispetto delle risorse di personale disponibili.

Le famiglie sono tenute al rispetto delle disposizioni organizzative adottate dalla scuola, con particolare riferimento agli orari, alle modalità di ingresso e uscita, alla fruizione del servizio e alle eventuali comunicazioni relative a esigenze specifiche degli alunni.

L'Ente Locale e/o il soggetto gestore del servizio mensa sono responsabili, per quanto di rispettiva competenza, degli aspetti connessi alla preparazione, somministrazione e qualità dei pasti, nonché ai profili igienico-sanitari del servizio.

L'Istituzione scolastica non risponde degli aspetti economico-amministrativi, qualitativi o gestionali del servizio mensa, ma assicura, per quanto di propria competenza, la vigilanza sugli alunni e il raccordo organizzativo necessario al regolare svolgimento del tempo scuola.

Eventuali segnalazioni o criticità relative al servizio mensa potranno essere trasmesse agli enti competenti, ferma restando la necessità di rispettare le disposizioni organizzative della scuola.

Art. 11 – Coerenza tra tempo scuola e frequenza effettiva

In caso di mancata fruizione del servizio mensa tale da determinare una frequenza non coerente con il tempo scuola a tempo pieno, l'Istituzione scolastica provvede a darne formale comunicazione alla famiglia, assegnando un termine congruo per la regolarizzazione della situazione.

Qualora tale condizione si protragga, di norma, per un periodo superiore a **7 giorni consecutivi di frequenza scolastica**, in assenza di adeguata giustificazione documentata, l'Istituzione scolastica avvia una valutazione complessiva della situazione, tenendo conto:

- del diritto dell'alunno alla continuità didattica e relazionale;
- dell'interesse superiore del minore;
- delle esigenze organizzative e di sicurezza del servizio;
- della effettiva coerenza tra tempo scuola assegnato e frequenza praticata;
- della presenza di eventuali alunni in lista d'attesa per l'accesso al tempo pieno.

L'eventuale riassegnazione ad altra sezione/classe con tempo scuola compatibile con la frequenza effettiva costituisce misura **eccezionale e residuale**, attivabile esclusivamente qualora:

- non risultino praticabili soluzioni organizzative alternative meno impattanti;
- la situazione di incoerenza si presenti come stabile e non temporanea;
- sia stata previamente garantita alla famiglia la possibilità di regolarizzare la posizione;
- siano state adeguatamente valutate le ricadute sul percorso educativo e relazionale dell'alunno.

Il procedimento è preceduto da formale comunicazione alla famiglia e si conclude con provvedimento motivato del Dirigente scolastico, nel quale sono esplicitate le ragioni organizzative e le valutazioni effettuate.

Tale misura è adottata nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e buon andamento dell'azione amministrativa; non ha natura sanzionatoria, ma esclusivamente organizzativa; è finalizzata a garantire l'equilibrio tra il diritto dell'alunno e il corretto funzionamento del servizio scolastico.

Restano salve le situazioni debitamente documentate e oggettivamente motivate, che saranno valutate caso per caso dal Dirigente scolastico, anche al fine di individuare soluzioni idonee a tutelare prioritariamente la continuità didattica.

Art. 12 – ISEE e pagamenti

L'accesso al servizio mensa è subordinato alla preventiva e tempestiva regolarizzazione della posizione amministrativa da parte della famiglia presso l'Ente Locale competente, secondo le modalità da quest'ultimo stabilite, ivi inclusa la presentazione dell'eventuale documentazione ISEE.

Le famiglie sono tenute a provvedere con adeguato anticipo agli adempimenti richiesti (iscrizione al servizio, presentazione ISEE, attivazione dei sistemi di pagamento, versamenti e ricariche), al fine di garantire la continuità del servizio ed evitare interruzioni o criticità organizzative.

La mancata, incompleta o tardiva regolarizzazione della posizione amministrativa può comportare l'impossibilità di accedere al servizio mensa, senza che eventuali ritardi o criticità imputabili ai rapporti tra famiglia ed Ente Locale possano ricadere sull'organizzazione scolastica.

Eventuali problematiche relative a iscrizione, ISEE, pagamenti Oltre procedure amministrative devono essere tempestivamente rappresentate all'Ente Locale competente.

Nelle more della regolarizzazione trovano applicazione esclusivamente le disposizioni organizzative dell'Istituzione scolastica previste dal presente regolamento, con particolare riferimento agli articoli relativi alla gestione del tempo mensa, alle uscite e ai rientri degli alunni, alle modalità di frequenza e alle situazioni non ordinarie.

Restano ferme eventuali valutazioni del Dirigente scolastico sotto il profilo esclusivamente organizzativo e nel rispetto delle risorse disponibili.

.

Art. 13 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a seguito di approvazione da parte del Consiglio d'Istituto e si applica a tutte le classi dell'Istituzione scolastica che fruiscono del servizio mensa.